



ORDINANZA N. 87 DEL 30/10/2020

OGGETTO - DISCIPLINA GENERALE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER CANTIERI STRADALI E OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- sul territorio del Comune di Biassono vengono previsti numerosi interventi sulla strada causati da cantieri stradali e/o occupazioni di suolo pubblico per i quali è necessario intervenire disciplinando l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, al rispetto delle prescrizioni di sicurezza per la circolazione stradale;
- la maggior parte dei casi trattasi di occupazioni della strada che hanno caratteristiche tali da essere riconducibili ad una ordinanza generale per la disciplina temporanea della circolazione stradale, caratterizzata da prescrizioni uniformi;
- in presenza di cantieri stradali e/o occupazioni temporanee di suolo pubblico che necessitano prescrizioni puntuali sarà necessario emettere una ordinanza per la circolazione stradale temporanea attinente al caso specifico;

considerato che:

- l'adozione di un'ordinanza generale che imponga provvedimenti viabilistici in occasione di ogni lavorazione o occupazione di suolo, previa comunicazione del soggetto preposto all'intervento abilitato, unitamente a una preventiva autorizzazione attinente all'attività che deve svolgersi che di volta in volta viene rilasciata, consente di snellire il procedimento in un'ottica di semplificazione dell'attività della Pubblica Amministrazione;
- si rende utile adottare un unico provvedimento di disciplina/modifica della circolazione stradale a carattere temporaneo necessario a consentire lo svolgimento delle attività ciate, e inoltre consenta lo snellimento delle procedure amministrative, al fine di arrivare ad una sensibile riduzione del numero di provvedimenti viabilistici emessi e dei tempi necessari al rilascio delle autorizzazioni;

ritenuto che è necessario adottare opportuni provvedimenti per garantire la sicurezza della circolazione e tutelare l'incolumità di tutti gli utenti della strada;

visto il vigente D.lgs. del 30.04.1992, n°285 (Codice della Strada) e il vigente D.P.R. del 16.12.1992, n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada);

visto il Decreto Sindacale con cui sono state attribuite al dott. Francesco Andrea Farina - Responsabile del Settore - tutte le funzioni di cui all'art. 107 – commi 2 e 3 – del D.lgs. n°267/2000, relativamente ai servizi attribuiti al Settore Polizia Locale;



visto l'art. 107 del vigente D.lgs. del 18.08.2000 n°267 (Testo Unico degli Enti Locali);

vista la circolare n. 381 del 28/1/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

ORDINA

1. **L'istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA permanente (0 – 24) a tutti i veicoli di ogni tipo e specie** ai sensi degli artt.7 e 159, c.1 lettera a) e b), del vigente D.lgs. n°285/1992, ed è quindi autorizzata la posa temporanea della relativa segnaletica stradale in occasione di:
 - a. Occupazioni temporanee di suolo pubblico autorizzate con veicoli e mezzi operativi utilizzati in caso di traslochi e/o operazioni di carico e scarico e in occasioni di lavori edili, lavori stradali e di potature/abbattimento piante pericolanti, per il tratto di strada interessato dall'occupazione o dai lavori;
 - b. Occupazioni temporanee o permanenti di suolo pubblico autorizzate per ponteggi edili e aree di cantiere per il tratto di strada interessato dall'occupazione con le opere predette;
 - c. Occupazioni temporanee di suolo pubblico autorizzate per lavori stradali, con manomissione di suolo pubblico per allacciamenti di utenze di gas, energia elettrica, telefonia, acqua, fognature, rifacimento di tappetini di usura, rifacimento di segnaletica orizzontale e/o verticale e per eventuali altre necessità per il tratto di strada interessato dai lavori;
 - d. Manifestazioni, eventi, occupazioni temporanee di suolo pubblico autorizzate per altro tipo diverse da quelle citate, quali cerimonie civili, religiose e politiche nonché per motivi di ordine pubblico.

2. **È istituito, altresì, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA permanente (0 – 24) a tutti i veicoli di ogni tipo e specie**, ed è quindi autorizzata la posa temporanea della relativa segnaletica stradale, nel tratto di carreggiata opposto all'area dell'occupazione o dei lavori per 5,00 m prima e 5,00 m dopo sulla proiezione ortogonale dell'area interessata:
 - a. se la sezione utile al transito veicolare della strada regolamentata a senso unico, al netto dell'occupazione o dei lavori, sia inferiore a 3,00 m;
 - b. se la sezione utile al transito veicolare della strada regolamentata a doppio senso, al netto dell'occupazione o dei lavori, sia inferiore a 5,50m.

3. Ai sensi dell'art.7 c.1 lett. a) che rimanda all'art.6 c.4 lett. f) del vigente D.lgs. n°285/1992, **A CURA DELL'ESECUTORE DEI LAVORI**, l'istituzione del divieto di sosta dovrà essere reso noto mediante collocazione, con anticipo di 48 ore dalla effettiva esecuzione dei lavori, di idonea segnaletica riportante l'indicazione del giorno e dell'ora di attuazione del provvedimento, tipologia dell'intervento nonché numero della presente Ordinanza, del numero dell'atto autorizzativo dell'occupazione e/o alla manomissione e la data della collocazione della segnaletica. I provvedimenti dovranno essere pubblicizzati mediante il collocamento di idonea segnaletica stradale e idonea segnaletica di preavviso anche mediante avvisi collocati in apposita cartellonistica di chiara e indubbia facilità comunicativa.



La segnaletica da disporre dovrà essere quella prevista dall'art.21 del vigente D.lgs. n°285/1992 e del vigente D.P.R. n°495/1992, nonché dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare previsti dal D.M. del 10.7.2002. La segnaletica eventualmente in contrasto dovrà essere occultata o rimossa e immediatamente ripristinata al termine delle occupazioni/lavori a cura e spese dell'autorizzato. La segnaletica stradale utilizzata dovrà essere conforme agli standard normativi previsti.

4. **Prima del posizionamento della segnaletica** da parte del titolare dell'atto autorizzativo, quest'ultimo **dovrà darne comunicazione tempestiva** e comunque non meno di 6 ore lavorative, tramite posta elettronica al competente Ufficio comunale incaricato del rilascio dell'autorizzazione e al Comando di Polizia Locale del Comune di Biassono.
5. **Nel caso di occupazioni/lavori dovranno sempre essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per la salvaguardia del transito pedonale** così come previsto dall'art.40 del vigente D.P.R. n°495/1992.
6. In particolare, è istituito il divieto di transito ai pedoni sui marciapiedi interessati dalle aree di cantiere nelle occupazioni o qualora non sia possibile garantire la sicurezza ovvero lasciare uno spazio protetto per il passaggio degli stessi di almeno 1,50m.
7. **È istituito**, nelle strade di scarso rilievo viabilistico a doppio senso di circolazione e se la sezione stradale utile rimanente sia compresa tra 3,00m e 5,50m, **il SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI** dotati dell'abbigliamento prescritto dal D.lgs. n°81/2008 e di idonei strumenti di segnalazione (fig. II 403 art.42 D.P.R. n°495/1992). Detto senso unico nelle strade in prossimità degli istituti scolastici, nel periodo compreso tra Settembre e Giugno, potrà essere attuato esclusivamente (salvo eventuale deroga) solo con i seguenti orari: 9:00 – 15:00.
8. **È istituito il LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 Km/h** in prossimità delle aree oggetto di occupazioni/lavori e ogni altra segnaletica stradale finalizzata al mantenimento della sicurezza della circolazione.
9. I provvedimenti viabilistici contemplati dal presente atto sono limitati al tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori o allo svolgimento delle manifestazioni.
10. Il presente provvedimento ha validità all'interno del centro abitato, nonché in tutte le strade comunali o private aperte a uso pubblico.
11. **È fatto obbligo** all'intestatario del titolo autorizzativo all'occupazione di suolo pubblico o persona da questi designata, **di provvedere al corretto mantenimento in essere della segnaletica apposta** per tutta la durata dell'occupazione, comunicando altresì, mediante la comunicazione precedentemente indicata, un recapito telefonico di persona reperibile in caso di necessità.



12. L'interessato del titolo autorizzativo e/o persona da questi designata sono civilmente e penalmente responsabili per eventuali abusi nonché inadempienze inerente l'osservanza del presente provvedimento.
13. Tutti i provvedimenti viabilistici contemplati dal presente atto sono subordinati alla condizione che le occupazioni, i lavori, le manifestazioni e ogni altro evento siano stati regolarmente autorizzati dai competenti Uffici comunali e che abbiano validità oraria di cui all'autorizzazione medesima e nell'area strettamente interessata. Nel caso di manifestazioni o eventi che lo richiedano, al fine di garantire il montaggio di strutture e allestimenti, i provvedimenti avranno valore dalle ore 8:00 del giorno antecedente la manifestazione/evento sino alle ore 18:00 del giorno successivo a condizione che la segnaletica sia posta sempre almeno 48 ore prima.
14. Qualora le occupazioni, i lavori, le manifestazioni e ogni altro evento siano effettuate per conto dell'amministrazione comunale tramite appalto o altro contratto, cove non sia previsto il rilascio di un titolo autorizzativo specifico, la ditta incaricata, oltre a rispettare tutte le succitate prescrizioni, dovrà darne comunicazione tramite posta elettronica almeno 5 giorni lavorativi prima indicando la località e gli orari d'intervento, al Comando di Polizia Locale con particolare riguardo per quelle vie soggette al transito di mezzi del pubblico trasporto o soggette ad intenso traffico veicolare, nonché eccezionale.
15. La zona descritta è da considerarsi area di cantiere e verrà segnalata secondo quanto previsto dal "Disciplinare tecnico segnaletica temporanea" di cui al D.M. del 10.7.2002: la società esecutrice dei lavori, resta responsabile di eventuali incidenti o danni a persone o cose che dovessero verificarsi per inadeguatezza della segnaletica stradale. Il personale incaricato nell'espletamento dell'attività lavorativa sulla strada, oltre a svolgere una adeguata sorveglianza di tutto il cantiere, dovrà essere dotato di indumenti di cui all'Art.37 del vigente D.P.R. n°495/1992.
16. Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.

DISPONE

Agli Agenti di cui all'art.12 del D.lgs. del 30.04.1992 n°285, l'incarico di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

All'Ufficio Tecnico Comunale e a tutti gli interessati per le incombenze del caso.

AVVISA

che i trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

In relazione al disposto dell'art.37 c.3, del D.lgs. n°285/1992, nel termine di 60 giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/92.



Avverso il presente provvedimento può essere presentato: ricorso al T.A.R. Lombardia entro 60 giorni secondo le modalità della vigente L. n°1034/1971; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del vigente D.P.R. n°1199/1961.

Qualsiasi disposizione e prescrizione riportata in ordinanze precedenti, che sia in contrasto con quanto disposto dal presente provvedimento è da ritenersi temporaneamente revocata.

**Il Comandante della Polizia Locale
Comune di Biassono
Commissario Capo
Dott. F. Farina**

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n° 82/2005 si attesta che la presente costituisce copia analogica conforme all'originale informatico conservato dallo scrivente ufficio a norma di legge.

.....

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal giorno..... al giorno..... con pubblicazione n°.....

.....

RELATA DI NOTIFICA

*Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di avere oggiNotificato al Sig.....in Via.....
Nelle mani del Sig.....in qualità di.....
il presente Atto.*

Il Ricevente

Il Messo Comunale



COMUNE DI BIASSONO (MB)

.....

.....

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e depositato presso la sede del Comune di Biassono.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FARINA FRANCESCO ANDREA;1;9223374